



## In Primo Piano

### Albo avvocati

#### IL GIUDICE ONORARIO NON PUÒ ISCRIVERSI ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI

Federico Gavioli

Con la sentenza n. 7099 del 29 marzo 2011, la Suprema Corte di Cassazione - Sezione Unite Civili - ha stabilito un principio importante: chi ha svolto funzioni di magistrato onorario non ha diritto, come per i magistrati, all'iscrizione all'albo professionale degli avvocati.

### Edilizia e urbanistica

#### MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO E ACCERTAMENTO DI ILLECITI EDILIZI

Alessio Scarcella - magistrato presso la Corte di Cassazione

mercoledì, 06 aprile 2011

L'accertamento, in corso d'opera, del mutamento di destinazione d'uso va effettuato sulla base dell'individuazione di elementi univocamente significativi, propri, del diverso uso cui è destinata l'opera e non coerenti con la destinazione originaria. (Cassazione penale Sentenza 09/03/2011, n. 9282)

### Famiglia

#### EFFICACIA DEL DIVORZIO STRANIERO NON PRECEDUTO DA SEPARAZIONE

Chiara Ilaria Risolo - avvocato in Roma

Deve essere riconosciuta la sentenza straniera di scioglimento del matrimonio regolarmente pronunciata dal giudice straniero, anche se non contiene disposizioni in merito all'affidamento ed ai rapporti economici tra le parti e anche se non è stata preceduta da una sentenza di separazione.

 [Archivio](#)

## News

### Civile

#### Lavoro

##### TRASFERITA, LEGITTIMO IL RIFIUTO SE MANCA L'AUTO AZIENDALE

Francesco Buffa - magistrato presso la Corte di Cassazione

mercoledì, 06 aprile 2011

La S.C. esclude che il rifiuto della esecuzione del lavoro in trasferta da parte del lavoratore possa costituire inadempimento in mancanza di auto aziendale. (Sentenza Cassazione civile 16/03/2011, n. 6148)

#### Obblighi dell'intermediario

##### SE IL CLIENTE È INESPERTO, L'INTERMEDIARIO È IN PERICOLO!

Nicola Brutti - avvocato in Roma

mercoledì, 06 aprile 2011

Gli obblighi dell'intermediario non risultano diminuiti, ma anzi accresciuti, dalla circostanza che l'investitore si rifiuti di fornire informazioni sulla propria esperienza in borsa. (Sentenza Tribunale Bari 09/11/2010, n. 280)

 [Archivio](#)

### Penale

Reati contro la pubblica amministrazione

## L'ESERCIZIO "STRUMENTALE" DELL'AZIONE NON INTEGRA REATO

Giuseppe Amato - procuratore della Repubblica di Pinerolo

mercoledì, 06 aprile 2011

L'atto di citazione che introduca, davanti al giudice ordinario, una causa civile strumentale nei confronti di un pubblico ufficiale e per ragioni della sua attività d'ufficio, anche se finalizzato a condizionarne il successivo comportamento, non costituisce condotta riconducibile ai concetti di minaccia o violenza e non integra, quindi, il reato di cui all'articolo 336 c.p.  
(Cassazione penale Sentenza, Sez. VI, 11/02/2011, n. 5300)



## Amministrativo

Lavoro part-time

## EFFETTI DELLA RIFORMA BRUNETTA NEL PUBBLICO IMPIEGO

Alessandro Jazzetti - consigliere di Cassazione e Cristina Mantelli - avvocato

mercoledì, 06 aprile 2011

Non viola il principio di correttezza e buona fede di cui all'art. 16 L. 183/2010, la P.A. che non indichi analiticamente i motivi nell'atto di revoca, quando risulti pacifico tra le parti che vi siano reali ragioni di interesse pubblico alla ricostruzione dell'orario full time.  
(Tribunale Firenze, Ordinanza 07/03/2011, n. 653)



## Approfondimenti

Focus sull'Europa

## LE PRINCIPALI NOVITÀ SULL'ATTIVITÀ DELLE ISTITUZIONI COMUNITARIE

Giuditta Merone - avvocato in Roma e Tiziana Ianniello - avvocato in Latina

Avvocati, legittime le tariffe massime degli onorari. Trasporti: pubblicato il Libro Bianco per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile. Concorrenza, la Commissione autorizza la Fiat all'acquisizione del controllo della società VM Motori.

Formazione del mediatore

## 50 ORE PER DIVENTARE MEDIATORE: DALLA TEORIA ALLA PRATICA

Maria Martello - formatrice e mediatrice di conflitti

Inizia oggi la pubblicazione di una serie di interventi che intendono fornire una panoramica sulle questioni legate alla formazione dei mediatori sulla base delle disposizioni previste dal D.Lgs. n. 28/2010 e dal regolamento di attuazione.



Albo avvocati

## IL GIUDICE ONORARIO NON PUÒ ISCRIVERSI ALL'ALBO DEGLI AVVOCATI

Federico Gavioli

*Con la sentenza n. 7099 del 29 marzo 2011, la Suprema Corte di Cassazione - Sezione Unite Civili - ha stabilito un principio importante: chi ha svolto funzioni di magistrato onorario non ha diritto, come per i magistrati, all'iscrizione all'albo professionale degli avvocati.*

Con la suindicata pronuncia è stato respinto il ricorso di un ex viceprocuratore onorario che al termine del mandato, aveva chiesto l'iscrizione di "ufficio" all'Albo forense, sulla base del presupposto che la differenza, pure riconosciuta in linea di massima, avesse però rilevanza quanto all'iscrizione all'albo.

Il caso

La vicenda nasce a seguito di un ricorso presentato al Consiglio nazionale forense da parte di un ex giudice onorario che aveva domandato di essere iscritto al Consiglio dell'Ordine degli avvocati di un Comune della Campania, Ordine che però per tre mesi aveva

omesso di pronunciarsi sulla stessa istanza; l'ex giudice affermava, in particolare, di avere diritto all'iscrizione all'albo professionale degli avvocati, per avere svolto le funzioni di vice procuratore onorario presso la Procura della Repubblica di Napoli per cinque anni consecutivi. Il Consiglio nazionale forense, con decisione 28 novembre - 30 dicembre 2009 notificata all'ex giudice il 12 maggio successivo, aveva rigettato la domanda di iscrizione, ritenendo non equiparabile la posizione di magistrato onorario a quella di magistrato dell'ordine giudiziario.

L'ex giudice nel ricorso in Cassazione afferma che la *ratio* del R.D. n. 1578 del 1933, ex art. 26, prevede solo l'appartenenza all'ordine giudiziario dei giudici onorari che li rende idonei alla iscrizione all'albo nell'ipotesi di esercizio delle funzioni giurisdizionali per il periodo di tempo di cui al citato articolo dell'ordinamento della professione di avvocato, come confermano la lett. e) di detta norma, e l'art. 30, lett. f), che davano diritto ai vice pretori onorari con dodici o quindici anni di anzianità alla iscrizione. Per il ricorrente, tale iscrizione non è negabile, dopo che ai giudici onorari sono state attribuite le medesime funzioni svolte da quelli ordinari, dovendosi altrimenti dubitare della legittimità costituzionale della non equiparazione di tali categorie, per contrasto con il principio di eguaglianza di cui all'art. 3 Cost., considerato anche il diverso trattamento riservato ai vice pretori onorari nei sensi sopra indicati.

L'analisi dei giudici di legittimità

Per i giudici di Piazza Cavour il ricorso è manifestamente infondato, avendo la stessa Cassazione stabilito con riferimento ai giudici conciliatori e ai giudici di pace, il principio di diritto per il quale i "magistrati onorari" nominati in base alla legge sull'ordinamento giudiziario come previsto dall'art. 106 Cost., comma 2, non sono equiparabili a quelli dell'ordine giudiziario ai fini dell'iscrizione all'albo degli avvocati, sulla base del mero decorso dell'arco temporale stabilito dalla legge per i magistrati professionali, ai sensi del R.D. n. 1578 del 1933, art. 26, comma 1, lett. b, e art. 30, lett. a), norma quest'ultima relativa all'albo degli avvocati all'epoca distinto da quello dei procuratori. I magistrati onorari restano infatti "*estranei che partecipano all'amministrazione della giustizia (art. 108 Cost.), ai quali è assicurata la medesima indipendenza nell'esercizio delle funzioni giurisdizionali dei giudici togati; come tali essi non sono equiparabili a coloro che per cinque anni siano stati magistrati dell'ordine giudiziario, militare o amministrativo*" di cui al R.D. n. 1578 del 1933, art. 26, in quanto solo per questi ultimi il concorso di accesso alla nomina assicura un accertamento della capacità professionale del soggetto che chiede l'iscrizione, analoga a quella di chi partecipa al c.d. esame di concorso per la professione di avvocato.

La Corte di Cassazione nel respingere il ricorso conclude affermando che mentre i giudici di professione rappresentano l'ordine giudiziario cui l'articolo 104 della Costituzione garantisce l'autonomia e l'indipendenza da ogni altro potere, i giudici onorari hanno riconosciuta solo l'appartenenza "funzionale" allo stesso ordine giudiziario "*per la quale deve negarsi che abbiano il medesimo titolo dei giudici togati alla iscrizione all'Albo degli avvocati*".

Riferimenti normativi:

(Cassazione civile Sentenza 29/03/2011, n. 7099)

Torna indietro

Edilizia e urbanistica

MUTAMENTO DI DESTINAZIONE D'USO E ACCERTAMENTO DI ILLECITI EDILIZI

Alessio Scarcella - magistrato presso la Corte di Cassazione

06/04/2011

*L'accertamento, in corso d'opera, del mutamento di destinazione d'uso va effettuato sulla base dell'individuazione di elementi univocamente significativi, propri, del diverso uso cui è destinata l'opera e non coerenti con la destinazione originaria.*

Tema interessante quello trattato dalla Suprema Corte con la sentenza in commento, chiamata a pronunciarsi su un ricorso con cui l'imputato, sia in primo che in secondo grado, era stato riconosciuto colpevole per aver realizzato interventi edilizi in difformità rispetto alla concessione edilizia, in particolare operando un mutamento di destinazione d'uso di alcune unità immobiliari.

La Corte, di fronte alla contestazione difensiva secondo la quale i giudici non avrebbero potuto condannare l'imputato in quanto gli interventi edilizi erano ancora "in itinere" poiché gli alloggi erano in costruzione, esclude che nel caso in esame fosse stato fatto un "processo alle intenzioni", ritenendo, invece, che sulla base dei dati oggettivi ed incontrovertibilmente emersi dall'istruttoria, in realtà tutto lasciava intendere che quanto già realizzato fosse espressione di un chiaro intento edificatorio abusivo, donde la correttezza del ragionamento dei giudici che avevano riconosciuto colpevole l'imputato per aver commesso l'illecito contestatogli.

Il fatto

Il caso da cui ha preso le mosse il Supremo Collegio vedeva imputato il proprietario e socio di una cooperativa al quale era stato addebitato di aver eseguito lavori edili in difformità dalla concessione edilizia rilasciata dal Comune, lavori consistiti nella creazione di unità immobiliari nel sottotetto del fabbricato con impianti di illuminazione, idrici, di riscaldamento, di condizionamento e di scarico, nonché nell'installazione di impianti di riscaldamento e di utenze gas nei piani interrati, scale interne di collegamento, il tutto in difformità dal progetto presentato ed in contrasto con le norme tecniche di attuazione di un PEEP (piano edilizia economica popolare).

Nel doppio giudizio di merito che ne era seguito, l'imputato era stato condannato per la violazione dell'art. 44, comma 1, lett. b) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (esecuzione di interventi edilizi in totale difformità dal permesso di costruire), ritenendo che, pur essendo in corso d'opera i lavori, quanto già realizzato rendesse evidente l'intento edificatorio abusivo.

Il ricorso

Le conclusioni dei giudici di merito non avevano, però, convinto la difesa dell'imputato che, diversamente, contestava, mediante ricorso per cassazione, che le difformità descritte in realtà non erano univocamente indicative di una modificazione della destinazione d'uso dei sottotetti e dei piani interrati, modificazione che non si era ancora verificata essendo tutti gli alloggi ancora in costruzione, sicché l'affermazione di colpevolezza dell'imputato sarebbe stata fondata su un "processo alle intenzioni".

Il giudizio di legittimità Il punto di vista difensivo non ha fatto breccia nella valutazione degli ermellini.

La Cassazione, infatti, con riferimento a tale specifico motivo di ricorso, ha disatteso la prospettazione difensiva, confermando il giudizio di condanna cui erano giunti i giudici di merito nel doppio grado di giudizio già svoltosi, svolgendo alcune interessanti considerazioni.

Anzitutto, per quanto concerne il tipo di abuso accertato, deve osservarsi come non vi sia alcun dubbio che di fronte ad un mutamento di destinazione d'uso non assentito, scatti il reato edilizio oggetto di contestazione.

Sul punto pacifico è l'orientamento giurisprudenziale il quale ritiene che la costruzione in "totale difformità" dal titolo abilitativo può derivare dal mutamento di destinazione di uso di un immobile preesistente, che va equiparato al fatto della realizzazione di una costruzione edilizia in assenza o in totale difformità dalla concessione (o permesso di costruire) allorché esso non sia puramente funzionale ma si realizzi attraverso opere strutturali implicanti una totale modificazione rispetto al preesistente e al previsto, che sia urbanisticamente rilevante (v., già nella giurisprudenza formatasi sotto la vigenza della Legge n. 47/1985: Cass. pen., sez. 3, 28/10/99, n. 12271, F. e altri, in Ced Cass. 214526; v., nella giurisprudenza più recente, successiva all'entrata in vigore del d.P.R. n. 380/2001: Cass. pen., Sez. 3, 29/1/08, n. 4555, P.M. in proc. M., in Ced Cass. 238854).

A ciò, poi, si aggiunge la considerazione secondo cui ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 44, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 in caso di mutamento di destinazione d'uso edilizio per difformità totale delle opere rispetto al titolo abilitativo, l'individuazione della precedente destinazione d'uso non si identifica con l'uso fattone in concreto dal soggetto utilizzatore, ma con quella impressa dal titolo abilitativo assentito, in quanto il mutamento di destinazione d'uso giuridicamente rilevante e' solo quello tra categorie funzionalmente autonome dal punto di vista urbanistico (Cass. pen., Sez. 3, 5/3/09, n. 9894, T., in Ced Cass. 243100).

Ciò detto, poi, il Supremo Collegio si sofferma sulla questione più delicata, ossia indicare delle "guidelines" ai giudici di merito che consentano di individuare quando, ed in presenza di quali elementi, può fondatamente ritenersi che, trattandosi di interventi edilizi in corso d'opera, si tratti di reali (e non solo potenziali o congetturali) abusi edilizi.

Sulla questione la Corte è chiara.

Il reato di esecuzione dei lavori in totale difformità dal permesso di costruire (art. 44, comma primo, lett. b) del d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380) non presuppone necessariamente il completamento dell'opera, ma e' configurabile anche nel caso di interventi edilizi in corso di esecuzione, in quanto la difformità può risultare palese durante l'esecuzione dei lavori allorché dalle opere già compiute risulti evidente la realizzazione di un organismo diverso da quello assentito (v., in termini: Cass. pen., Sez. 3, 12/11/07, n. 41578, B.F., in Ced Cass. 238000).

Affermazione, questa, che fa da pendant ad altro approdo giurisprudenziale secondo cui per individuare la natura e la sussistenza di detta difformità non e' necessario attendere il completamento dell'opera ove, da quanto già realizzato, si possa desumere che il manufatto, una volta ultimato, assumerebbe caratteristiche diverse da quelle progettate (Cass. pen., Sez. 3, 1/4/08, n. 13592, P.M. in proc. D., in Ced Cass. 239837).

Ciò, ovviamente, non significa che sia punibile il "tentativo" (com'è noto escluso per i reati edilizi in quanto reati contravvenzionali, posto che l'art. 56 c.p. riferisce il tentativo ai soli delitti e non anche alle contravvenzioni), in quanto, in realtà, soprattutto quando l'interruzione

della volontà edificatoria interviene in fase di indagini preliminari con l'adozione di un sequestro preventivo, non è possibile qualificare l'illecito edilizio nella forma tentata, in quanto scopo del sequestro e' quello di impedire proprio che l'illecito si compia e si perfezioni (v., in tal senso: Cass. pen., Sez. 3, 21/4/10, n. 15222, C. e altro, in Ced Cass. 246962).

Ben si spiega, quindi, l'affermazione conclusiva dei Supremi Giudici i quali, nel risolvere negativamente la questione proposta dalla difesa, precisano, condivisibilmente, che in corso d'opera l'accertamento del mutamento di destinazione d'uso va effettuato sulla base dell'individuazione di elementi univocamente significativi, propri, del diverso uso cui è destinata l'opera e non coerenti con la destinazione originaria.

Nel caso in esame, infatti, le opere già realizzate all'interno del fabbricato destinate ad uso non abitativo erano inequivocabilmente dimostrative della diversa destinazione in corso di realizzazione, non assentita dal permesso di costruire e certamente idonea ad incidere sul carico urbanistico, dovendosi, quindi, ritenere sussistente il reato "non occorrendo certamente il completamento degli interventi abusivi per configurarlo".

Riferimenti normativi:

(Cassazione penale Sentenza [09/03/2011](#), n. 9282)

[Torna indietro](#)

Famiglia

## EFFICACIA DEL DIVORZIO STRANIERO NON PRECEDUTO DA SEPARAZIONE

Chiara Ilaria Risolo - avvocato in Roma

*Deve essere riconosciuta la sentenza straniera di scioglimento del matrimonio regolarmente pronunciata dal giudice straniero, anche se non contiene disposizioni in merito all'affidamento ed ai rapporti economici tra le parti e anche se non è stata preceduta da una sentenza di separazione.*

Il riconoscimento delle sentenze straniere, come è noto, è disciplinato dalla legge 31 maggio 1995, n. 218, all'art. 64, che prevede un meccanismo di riconoscimento generale, valido per le sentenze emesse per ogni tipo di controversia. Al successivo art. 65, inoltre, è previsto un meccanismo complementare più agile di riconoscimento, allargato alla più generale categoria dei provvedimenti, riservato alle materie della capacità delle persone, dei rapporti di famiglia e dei diritti della personalità. Tale procedimento subordina l'efficacia in Italia di tali provvedimenti stranieri alle seguenti condizioni: che i provvedimenti in questione siano stati pronunciati dalle autorità dello Stato la cui legge è richiamata dalle norme della l. 218/95 o producono effetti nell'ordinamento di quello Stato (anche se pronunciati da autorità di altro Stato) e che non siano contrari all'ordine pubblico e siano stati rispettati i diritti essenziali della difesa.

Nel caso di specie, siamo dinanzi alla richiesta di delibazione di una sentenza di divorzio pronunciata in Ucraina ed uno dei due coniugi ha sostenuto che essa non è riconoscibile nel nostro ordinamento poiché gli effetti della stessa sarebbero contrari all'ordine pubblico, non contenendo alcune previsioni relativamente all'affidamento dei figli minori, al loro mantenimento ed alla tutela del coniuge più debole.

Di diverso avviso il tribunale di Belluno, il quale ha sostenuto che la sentenza di divorzio pronunciata regolarmente dal giudice straniero secondo la sua legge non può essere considerata in sé contraria all'ordine pubblico per l'omissione di una determinata previsione, vale a dire per il solo fatto di non contenere disposizioni in merito all'affidamento dei figli ed ai rapporti economici tra le parti. Queste questioni possono eventualmente formare oggetto di autonomo procedimento di revisione delle condizioni di divorzio, qualora ne sussistano i presupposti.

È stato, altresì, rilevato che la sentenza di divorzio in questione non è preceduta da separazione (ed è stato chiesto, di conseguenza di dichiarare la competenza del giudice italiano a decidere secondo l'iter previsto dalla legge italiana).

Il giudice del Tribunale di Belluno, tuttavia, conformemente ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità, ha sostenuto che l'assenza di una precedente sentenza di separazione, in quanto non richiesta dalla legge straniera che regola il rapporto, non preclude il riconoscimento della pronuncia di divorzio in applicazione di tale legge; a tal fine, infatti, è sufficiente il riconoscimento dell'impossibilità della ricostituzione della comunione spirituale e materiale (Cass. Civ. 25 luglio 2006, n. 16978; cass. Civ., 28 maggio 2004, n. 10378).

Riferimenti normativi:

(Sentenza Tribunale Belluno [05/11/2010](#))

[Torna indietro](#)

## Lavoro

### TRASFERITA, LEGITTIMO IL RIFIUTO SE MANCA L'AUTO AZIENDALE

Francesco Buffa - magistrato presso la Corte di Cassazione

06/04/2011

*La S.C. esclude che il rifiuto della esecuzione del lavoro in trasferta da parte del lavoratore possa costituire inadempimento in mancanza di auto aziendale.*

La S.C. è chiamata a valutare la legittimità di un recesso datoriale intimato in ragione del rifiuto del lavoratore, comandato in trasferta, ad effettuare la prestazione richiesta, se del caso utilizzando il mezzo di trasporto proprio, in difetto della disponibilità di auto aziendale.

La Corte ha confermato la sentenza di merito della corte territoriale, che aveva rilevato l'assenza di obbligo collettivo di utilizzazione del mezzo proprio, per il quale anzi occorreva specifica autorizzazione ove vi fosse volontà del lavoratore di utilizzarlo; da ciò derivava la legittimità del rifiuto del lavoratore di effettuare la trasferta, tanto più che le parti non avevano preso in alcuna considerazione, ritenendola evidentemente strada impercorribile, la possibilità di uso di mezzi pubblici per effettuare lo spostamento del lavoratore dalla sede di lavoro a quella di comando. In giurisprudenza, non constano precedenti in termini.

Sull'eccezione di inadempimento, per Cass. Sez. L, Sentenza n. 6564 del 2/4/2004, non costituisce giusta causa di licenziamento il rifiuto del lavoratore di eseguire le proprie prestazioni, quando esso sia motivato dall'inadempimento della controparte o dalla mancanza di una reale offerta di adempimento, salvo il limite della buona fede; in particolare, non è né ingiustificato né contrario a buona fede il rifiuto di adempiere del lavoratore a fronte del mancato pagamento delle retribuzioni a causa di difficoltà economiche del datore di lavoro (Nella specie la S.C. ha cassato la decisione della corte di merito che aveva ritenuto legittimo il licenziamento di un lavoratore con mansioni dirigenziali il quale, a seguito di inadempimento del datore di lavoro consistente nel mancato pagamento di quattro mensilità e di spese di trasferta, con l'avviso che non era possibile fargli svolgere l'attività lavorativa per la quale era stato assunto in servizio, aveva reagito assentandosi dal posto di lavoro).

Sui limiti al potere del datore di lavoro di mutare il luogo della prestazione, Cass. Sez. L, Sentenza n. 16907 del 25/07/06 ha precisato che il potere datoriale di determinare il luogo della prestazione lavorativa e di trasferire il lavoratore da una unità produttiva ad un'altra è discrezionalmente esercitabile quando sussistano ragioni tecniche, organizzative e produttive per l'impresa, salvo che, per disposizione di contratto collettivo o individuale (come era avvenuto nella fattispecie con la previsione di un'apposita pattuizione), non venga stabilito, con carattere vincolante per entrambe le parti, che la prestazione lavorativa debba essere effettuata in un determinato luogo.

Conseguentemente, ove in presenza di uno specifico impegno convenzionalmente previsto di adibizione del lavoratore ad una determinata unità produttiva con obbligo del datore di lavoro di non trasferirlo, quest'ultimo violi tale accordo con il derivante rifiuto del lavoratore a trasferirsi presso il nuovo luogo di lavoro (frapposto ai sensi dell'art. 1460 cod. civ.), il successivo licenziamento intimato dallo stesso datore è da ritenersi illegittimo, con il relativo diritto del lavoratore ad essere reintegrato nel suo posto di lavoro, ove rimanga accertato che alcun mutamento consensuale circa l'originario luogo di lavoro sia intervenuto tra le parti.

#### Riferimenti normativi:

(Sentenza Cassazione civile 16/03/2011, n. 6148)

#### Torna indietro

## Obblighi dell'intermediario

### SE IL CLIENTE È INESPERTO, L'INTERMEDIARIO È IN PERICOLO!

Nicola Brutti - avvocato in Roma

06/04/2011

*Gli obblighi dell'intermediario non risultano diminuiti, ma anzi accresciuti, dalla circostanza che l'investitore si rifiuti di fornire informazioni sulla propria esperienza in borsa.*

La sentenza del Tribunale di Bari, 9 novembre 2010 (Pres. dott. F.Lucafò, est. dott. V.Lenoci) si sofferma su alcuni aspetti degli obblighi gravanti sugli intermediari finanziari in rapporto ad operazioni di investimento in borsa da essi effettuate per conto dei propri clienti. In particolare, la vicenda riguardava ordini di negoziazione aventi ad oggetto bonds della Repubblica Argentina, come noto destinati poi ad

un verticale crollo in seguito alla crisi del debito pubblico di quello stato.

Dalla documentazione contrattuale, esaminata dai Giudici, risulta che gli investitori (attori) non avevano ritenuto di fornire informazioni richieste sulla loro situazione finanziaria e sui loro obiettivi di investimento, nonostante fosse stato loro spiegato, dall'intermediario, che tale accertamento era compiuto nel loro esclusivo interesse.

Successivamente è intervenuta l'operazione "incriminata", vigente il d.lgs. n. 58/1998 e il Reg. Consob n. 11522/1998, attualmente abrogato e sostituito dalla Delib. Consob 29 ottobre 2007, n. 16190. Il Tribunale effettua, quindi, una ricognizione sul complesso degli obblighi di comportamento preventivi e successivi rispetto all'esecuzione degli ordini di negoziazione, specificandone la natura composita e la finalità, non solo di tutela degli investitori, ma di protezione dell'integrità dei mercati finanziari.

Il Collegio evidenzia la necessità per l'intermediario di procedere ad una duplice attività di informazione, attiva e passiva, sulla propensione al rischio dei clienti, non solo in astratto, ma con riferimento alle caratteristiche particolari della singola operazione.

Richiama, dunque, l'obbligo di buona fede in executivis ex art. 1375 c.c., quale elemento integrativo della disciplina contrattuale, in relazione alla disciplina di settore.

A tal proposito, si fornisce un'interpretazione molto severa in merito all'art. 28 comma 1° del Reg. Consob 11522/1998, laddove quest'ultimo prevede a carico dell'intermediario e prima dell'avvio dell'operazione di investimento, l'obbligo di chiedere all'investitore notizie circa la sua esperienza in materia di investimenti e strumenti finanziari, la sua situazione finanziaria i suoi obiettivi di investimento, nonché circa la sua propensione al rischio, compreso l'obbligo di far constare nel contratto l'eventuale rifiuto del cliente nel fornire notizie.

Il quesito che si pone il C. Giudicante, in particolare, è se il rifiuto da parte del cliente di collaborare in questa fase, per far comprendere all'intermediario il proprio grado di expertise nel settore, non esenta o pone comunque al riparo quest'ultimo dal perseguire diligentemente nel proprio compito di rendere edotto il cliente circa i rischi dell'operazione.

Al contrario, si afferma che proprio tale elemento deve consigliare una accresciuta cautela da parte del professionista, specie laddove si tratti di operazione particolarmente rischiosa, come nella fattispecie in esame (e come emergeva dalla Offering Circular).

Infatti, gli obblighi informativi gravanti sull'intermediario possono considerarsi adempiuti soltanto quando l'investitore abbia effettivamente compreso le caratteristiche essenziali dell'operazione proposta, non solo con riguardo ai relativi costi e rischi patrimoniali, ma anche con riferimento alla sua adeguatezza.

Si afferma che gli obblighi informativi e il dovere di valutare l'adeguatezza dell'operazione sussistono in capo all'intermediario anche nell'eventualità in cui il cliente si rifiuti di fornire informazioni sulla propria situazione finanziaria e sugli obiettivi di investimento perseguiti.

In mancanza di ciò, vi è inadempimento dell'intermediario agli obblighi integrativi del contratto quadro, con conseguente obbligo di risarcire il danno, e non già nullità del contratto od annullamento.

Da un lato, infatti, gli obblighi inadempiti riguardano regole di comportamento e non di validità (Cass. 26724/2007), dall'altro, non è dimostrato il raggirò consapevole da parte della Banca diretto a far concludere il contratto. Interessante anche la liquidazione del danno presunto (da lucro cessante), assorbito negli interessi legali, mentre la rivalutazione monetaria è stata ammessa, posta la natura di debito di valore del risarcimento.

**Riferimenti normativi:**

(Sentenza Tribunale Bari 09/11/2010, n. 280)

[Torna indietro](#)

**Reati contro la pubblica amministrazione**

**L'ESERCIZIO "STRUMENTALE" DELL'AZIONE NON INTEGRA REATO**

Giuseppe Amato - procuratore della Repubblica di Pinerolo

06/04/2011

*L'atto di citazione che introduca, davanti al giudice ordinario, una causa civile strumentale nei confronti di un pubblico ufficiale e per*

*ragioni della sua attività d'ufficio, anche se finalizzato a condizionarne il successivo comportamento, non costituisce condotta riconducibile ai concetti di minaccia o violenza e non integra, quindi, il reato di cui all'articolo 336 c.p..*

La Cassazione, con principio innovativo, ha affermato che l'effettivo esercizio di un'azione civile, mediante la notificazione di un atto di citazione (o il deposito di un ricorso, secondo il rito), anche se motivato da ragioni strumentali, quali l'introduzione, davanti al giudice ordinario, di una causa civile strumentale nei confronti di un pubblico ufficiale e per ragioni della sua attività d'ufficio, in modo da condizionarne il futuro comportamento, non è idoneo a costituire condotta riconducibile ai concetti normativi penali di minaccia o violenza rilevanti per poter ravvisare il reato di cui all'articolo 336 c.p.

Ed alla stessa conclusione, per il giudice di legittimità, deve pervenirsi in caso di presentazione di una denuncia penale con analoga finalità strumentale.

Infatti, si è argomentato, nell'uno come nell'altro caso, è il sistema giudiziario "strumentalmente" attivato che prevede in sé rimedi specifici proprio nei confronti dell'azione "temeraria", sia nel settore civile che in quello penale: rimedi che sono attivabili d'ufficio dal magistrato, oltre a poter essere sollecitati dal convenuto/denunciato (in particolare, a seconda dei casi, la responsabilità per calunnia ovvero la responsabilità ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile, ora anche con specifico riferimento all'ultimo comma di tale norma come novellato dalla legge n. 69 del 2009, laddove si prevede, nel caso di condanna alle spese della parte soccombente, la possibilità della condanna, anche d'ufficio, al pagamento a favore della controparte di una somma equitativamente determinata; oltre, ovviamente, alle ulteriori iniziative risarcitorie possibili attivabili dalla parte danneggiata dall'azione giudiziaria temeraria).

Da queste premesse la Corte ha annullato senza rinvio la sentenza che aveva, invece, ravvisato il reato di cui all'articolo 336 c.p. a carico di un imputato cui era stato addebitato di avere presentato un atto di citazione dinanzi al tribunale civile nei confronti di un consulente tecnico del pubblico ministero, sull'assunto che si trattasse di una iniziativa strumentale diretta a porre il consulente in una situazione di apparente incompatibilità, a condizionarne la testimonianza nonché ad indurlo a rinunciare ad altri incarichi.

Riferimenti normativi:

(Cassazione penale Sentenza, Sez. VI, 11/02/2011, n. 5300)

[Torna indietro](#)

Lavoro part-time

EFFETTI DELLA RIFORMA BRUNETTA NEL PUBBLICO IMPIEGO

Alessandro Jazzetti - consigliere di Cassazione e Cristina Mantelli - avvocato

06/04/2011

*Non viola il principio di correttezza e buona fede di cui all'art. 16 L. 183/2010, la P.A. che non indichi analiticamente i motivi nell'atto di revoca, quando risulti pacifico tra le parti che vi siano reali ragioni di interesse pubblico alla ricostruzione dell'orario full time.*

Con l'ordinanza del 7 marzo 2011 il Tribunale di Firenze, in composizione collegiale, ha accolto il reclamo proposto dal Ministero della Giustizia avverso l'ordinanza emessa dal medesimo Tribunale in data 31/01/11, con cui in precedenza aveva sospeso, accogliendo la domanda cautelare della dipendente, l'efficacia del provvedimento di revoca dell'orario di lavoro *part-time*.

Con l'entrata in vigore dell'art. 16 della legge n. 183/10 alle pubbliche amministrazioni è attribuito il potere di sottoporre a nuove valutazioni i provvedimenti di concessione della trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale, già adottati prima del D.L. n. 112/08, senza che sia richiesto un particolare obbligo di motivazione formale ogniqualvolta siano stati osservati i principi di correttezza e buona fede.

In altre parole, ribaltando quanto deciso in precedenza dal Tribunale, a parere del collegio la P.A. può revocare l'orario di lavoro *part-time* già concesso, in presenza di un reale pregiudizio alla funzionalità dell'ufficio in cui è incardinato il lavoratore, derivante dalla ridotta durata della prestazione lavorativa di quest'ultimo.

D'altro canto, continua il provvedimento, è il difetto di motivazione in senso sostanziale e non in senso formale, a concretare l'inosservanza dei principi di buona fede e correttezza, in mancanza di una specifica previsione legislativa.

*De facto* quindi si sta assistendo, sia a livello legislativo che giurisprudenziale, ad una inversione della rotta stabilita sin dalla legge n.662/1996, che prevedeva una sorta di trasformazione automatica dal tempo pieno al tempo parziale trascorsi 60 giorni dalla domanda

del lavoratore.

Ora, dubbi di incostituzionalità a parte, secondo il Giudicante anche le trasformazioni in part-time concesse prima del 25 giugno 2008 possono essere revocate al fine di uniformarle ai rapporti di lavoro stipulati successivamente, se l'amministrazione valuta che la presenza del lavoratore a tempo pieno sia necessaria ai fini dell'operatività dell'ufficio.

Le ripercussioni che ne potrebbero discendere da questa interpretazione sugli oltre 170mila dipendenti pubblici (cioè circa il 4,7% contro il 24,1% dei dipendenti a tempo pieno, secondo i dati riferibili al IV trimestre 2010 pubblicato dall'Istat), che hanno ottenuto la trasformazione del proprio contratto da tempo pieno a *part-time* secondo le vecchie regole, rendono la decisione di grande rilievo sociale.

In verità, che il forzato ritorno al *full-time* dei dipendenti sia una questione delicata, ben si comprende dalle circolari inviate agli Uffici giudiziari dal Ministero della Giustizia. Pur non avendo alcun valenza vincolante nell'interpretazione che i giudici chiamati a decidere dovranno offrire, il Ministero è intervenuto ulteriormente (ultima del 10/02/11) per chiarire le procedure operative di trasformazione che i responsabili della gestione delle risorse umane degli uffici dovranno seguire.

E' chiaro che, tenuto conto della scarna formulazione legislativa e dell'unilateralità con cui l'amministrazione adotta questi provvedimenti di revisione, unico strumento di tutela per il lavoratore rimane la via giurisdizionale: è il Giudice che dovrà perciò valutare in concreto il corretto uso di tale potere.

Riferimenti normativi:

(Tribunale Firenze, Ordinanza 07/03/2011, n. 653)

[Torna indietro](#)

Focus sull'Europa

## LE PRINCIPALI NOVITÀ SULL'ATTIVITÀ DELLE ISTITUZIONI COMUNITARIE

Giuditta Merone - avvocato in Roma e Tiziana Ianniello - avvocato in Latina

*Avvocati, legittime le tariffe massime degli onorari. Trasporti: pubblicato il Libro Bianco per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile. Concorrenza, la Commissione autorizza la Fiat all'acquisizione del controllo della società VM Motori.*

### Avvocati

*Legittime le tariffe massime degli onorari.*

La Corte di Giustizia CE respinge il ricorso presentato dalla Commissione contro l'Italia, volto ad accertare l'illegittimità della normativa italiana sui massimali delle tariffe forensi.

Secondo l'esecutivo comunitario, le disposizioni italiane che prevedono l'obbligo di rispettare tariffe massime in materia di onorari di avvocati producono l'effetto di disincentivare gli avvocati stabiliti in altri Stati membri a stabilirsi in Italia o a prestarvi temporaneamente i propri servizi. Tali disposizioni costituirebbero, dunque, restrizioni alla libertà di stabilimento sancita dall'art. 49 TFUE, nonché alla libera prestazione dei servizi ai sensi dell'art. 56 TFUE: la previsione di un tariffario massimo obbligatorio renderebbe, infatti, il mercato italiano delle prestazioni legali non attraente per i professionisti stabiliti in altri Stati membri, i quali si vedrebbero esposti ad una riduzione dei margini di guadagno e, dunque, ad una perdita di competitività.

Come noto, nell'ordinamento italiano i criteri per la determinazione degli onorari e delle indennità dovuti agli avvocati in materia civile, penale e stragiudiziale sono stabiliti ogni biennio con deliberazione del Consiglio nazionale Forense (CNF). Il decreto Bersani è intervenuto sulle disposizioni in materia di onorari di avvocato, abrogando le disposizioni normative che prevedevano l'obbligatorietà di tariffe fisse o minime e facendo salve le disposizioni riguardanti le eventuali tariffe massime prefissate in via generale a tutela degli utenti.

I limiti relativi alle tariffe massime, tuttavia, possono essere superati per volontà degli avvocati e dei loro clienti, o tramite l'intervento del giudice.

Il criterio principale per fissare gli onorari degli avvocati risiede nel contratto concluso tra avvocato e cliente a norma dell'art. 2233 c.c., il quale consente alle parti di fissare liberamente il compenso nell'esercizio della loro autonomia contrattuale.

Inoltre, il decreto Bersani ha abolito il divieto di "patto di quota lite", con la conseguenza che è possibile pattuire compensi parametrati al raggiungimento degli obiettivi perseguiti.

Infine, in tutte le cause di particolare importanza, complessità o difficoltà, gli avvocati ed i loro clienti possono

convenire che gli onorari vengano aumentati fino al quadruplo dei massimi tariffari.

Alla luce di quanto sopra, la Corte di Giustizia analizza il presunto inadempimento dell'Italia rispetto agli obblighi comunitari, partendo dalla constatazione che la regola generale è che esistono dei limiti massimi alle tariffe applicabili agli onorari di avvocati, in mancanza di patto tra gli avvocati ed i clienti.

Al fine di stabilire se tale regola generale possa ostacolare la libertà di circolazione, la Corte ricorda che secondo costante giurisprudenza l'esistenza di restrizioni alla libera prestazione dei servizi ed alla libertà di stabilimento può configurarsi solo se gli avvocati stabiliti in Stati membri diversi dall'Italia siano privati della possibilità di penetrare nel mercato dello Stato membro ospitante in condizioni di concorrenza normale ed efficace (cfr. sentenza 5 dicembre 2006, cause riunite C-94/04 e C-202/04, Cipolla e a.; sentenza 11 marzo 2010, causa C-384/08, Attanasio Group.). La Commissione, a parere della Corte, non è riuscita a dimostrare che le disposizioni italiane controverse abbiano lo scopo o l'effetto di ostacolare l'accesso degli avvocati provenienti da altri Stati membri al mercato italiano. D'altro canto, la normativa italiana sugli onorari è caratterizzata da una flessibilità che sembra permettere un corretto compenso per qualsiasi tipo di prestazione fornita dagli avvocati ed, inoltre, è indistintamente applicabili, cioè si applica a tutti gli avvocati che forniscono servizi sul territorio italiano.

La circostanza che gli avvocati provenienti da un altro Stato membro debbano, per il calcolo dei loro onorari per prestazioni fornite in Italia, abituarsi alle norme applicabili in tale Stato membro, non costituisce di per sé una restrizione alle libertà fondamentali garantite dal Trattato, anche se negli Stati membri di provenienza si applicano regole meno severe o economicamente più vantaggiose.

Pertanto, la Corte di Giustizia respinge il ricorso proposto dalla Commissione e, conseguentemente, riconosce la legittimità della previsione dell'obbligo di rispettare tariffe massime in materia di onorari di avvocato.

Sentenza della Corte di Giustizia CE del 29 marzo 2011, C-565/08

\*\*\*\*\*

## Trasporti

*La Commissione presenta il Libro Bianco contenente la tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti.*

Il 28 marzo scorso la Commissione ha adottato il Libro Bianco: "Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti- Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile", al fine di elaborare la giusta strategia per facilitare gli spostamenti di persone e merci, ridurre i costi e migliorare la sostenibilità dei trasporti europei nel prossimo futuro. Si ricorda che i libri bianchi sono documenti che contengono proposte di azione comunitaria in un settore specifico. Talvolta fanno seguito a un libro verde pubblicato per promuovere una consultazione a livello europeo. Mentre i libri verdi espongono una gamma di idee ai fini di un dibattito pubblico, i libri bianchi contengono una raccolta ufficiale di proposte in settori politici specifici e costituiscono lo strumento per la loro realizzazione.

In seguito alla presentazione del Libro bianco del 12 settembre 2001: "La politica europea dei trasporti fino al 2010: il momento delle scelte.", sono stati fatti notevoli progressi in materia di politica di trasporti. Nei settori del trasporto aereo, stradale e, in parte, ferroviario si è registrata un'ulteriore apertura del mercato ed un aumento della sicurezza. È stato avviato con successo il "Cielo unico europeo"<sup>[1]</sup>. Sono state adottate nuove norme sulle condizioni di lavoro e sui diritti dei passeggeri. Le reti europee dei trasporti (finanziate mediante la TEN-T- Rete transeuropea di trasporto-, i Fondi strutturali e il Fondo di coesione) hanno contribuito alla coesione territoriale e alla costruzione di linee ferroviarie ad alta velocità. Sono stati rafforzati i legami e la cooperazione internazionali e molti progressi sono stati compiuti per migliorare l'efficienza ecologica del settore dei trasporti.

Tuttavia, la Commissione ritiene che, allo stato attuale, il sistema dei trasporti non è sostenibile e pertanto, ha elaborato una strategia diretta ad evidenziare gli obiettivi da perseguire e le principali misure per conseguire tali obiettivi.

In particolare, in base alla visione della Commissione sul futuro dei trasporti, le sfide da affrontare sono molteplici. In primo luogo, occorre interrompere la dipendenza del sistema dei trasporti dal petrolio, senza sacrificarne l'efficienza e compromettere la mobilità: i trasporti devono utilizzare meno energia ed energia più pulita, impiegare più efficacemente un'infrastruttura moderna e ridurre il loro impatto negativo sull'ambiente e su elementi fondamentali del patrimonio ambientale quali acqua, terra ed ecosistemi.

In secondo luogo, è necessario che si affermino nuove modalità di trasporto per poter condurre a destinazione congiuntamente volumi superiori di merci e un numero maggiore di passeggeri utilizzando i modi (o le combinazioni di modi) di trasporto più efficienti.

Ed infine, è fondamentale l'utilizzo più efficiente dei trasporti e dell'infrastruttura grazie all'uso di migliori sistemi di informazione e di gestione del traffico (ad esempio, ITS, SESAR, ERTMS, SafeSeaNet, RIS), di una logistica avanzata e di misure di mercato, quali il pieno sviluppo di un mercato europeo integrato dei trasporti su rotaia, l'eliminazione delle restrizioni al cabotaggio, l'abolizione degli ostacoli al trasporto marittimo a corto raggio, la fissazione corretta delle tariffe, ecc.

Una volta individuati gli obiettivi da perseguire, la Commissione ha elencato le iniziative che si rendono necessarie per realizzare uno spazio unico europeo dei trasporti ed aumentarne la competitività e la sostenibilità. Le molteplici misure evidenziate nell'allegato I al Libro Bianco riguardano i seguenti aspetti della politica dei trasporti:

-la realizzazione dello spazio unico dei trasporti (creare un mercato interno dei servizi ferroviari; completare il "Cielo unico europeo"; migliorare la capacità e la qualità dei servizi aeroportuali; creare una "cintura blu" marittima per consentire libertà di movimento in mare in e attorno all'Europa e stabilire un quadro adeguato per ottimizzare il mercato interno del trasporto per vie navigabili; riesaminare la situazione del mercato del trasporto di merci su strada e il grado di convergenza di aspetti quali i pedaggi, la legislazione sociale e di sicurezza; creare un quadro adeguato per consentire la tracciabilità delle merci in tempo reale, garantire la responsabilità intermodale e favorire il trasporto "pulito" delle merci).

-la promozione di posti e condizioni di lavoro di qualità attraverso, tra l'altro, l'elaborazione di un codice sociale per i lavoratori dell'autotrasporto, la valutazione dell'approccio UE all'occupazione e alle condizioni di lavoro nei diversi modi di trasporto;

-l'aumento del livello di sicurezza nei trasporti, aerei, ferroviari, terrestri e marittimi, con particolare attenzione all'obiettivo "zero vittime" nella sicurezza stradale;

-la garanzia della qualità e l'affidabilità dei servizi di trasporto grazie ad una interpretazione uniforme dei diritti dei passeggeri, ad una disponibilità di piani di mobilità per assicurare la continuità del servizio in caso di eventi imprevisti ecc...

Infine, per completare il quadro delle misure che saranno adottate in futuro nel campo dei trasporti, la Commissione pone l'accento sulla importanza della ricerca e dell'innovazione nei trasporti, finalizzata alla riduzione dei consumi e delle emissioni inquinanti, alla promozione di comportamenti più ecologici ed alla realizzazione di una mobilità urbana integrata, nonché sulla necessità di realizzare una rete essenziale delle infrastrutture strategiche europee che permetta di integrare i territori orientali e occidentali dell'Unione europea e dare vita allo spazio unico europeo dei trasporti.

Nel prossimo decennio la Commissione metterà a punto adeguate proposte legislative e una serie di iniziative di grande portata saranno presentate prima della scadenza dell'attuale mandato (entro il 2014). La Commissione si assicurerà che le sue proposte permettano di migliorare la competitività dei trasporti, garantendo, nel contempo, il raggiungimento dell'obiettivo di ridurre come minimo del 60% le emissioni di gas serra del settore dei trasporti entro il 2050.

LI BRO BIANCO Tabella di marcia verso uno spazio unico europeo dei trasporti - Per una politica dei trasporti competitiva e sostenibile - COM(2011) 144

\*\*\*\*\*

Concorrenza

*La Commissione autorizza la Fiat all'acquisizione del controllo della società VM Motori.*

La Commissione Europea autorizza la Fiat S.p.A. ad acquistare il controllo di VM Motori S.p.A., un'azienda italiana operante nel settore della progettazione, fabbricazione e vendita di motori diesel.

Secondo l'esecutivo comunitario, l'operazione di concentrazione tra VM Motori e Fiat non dà adito a possibili alterazioni della concorrenza, in quanto le sovrapposizioni orizzontali nascenti dalla combinazione delle attività di fabbricazione di motori diesel di Fiat e VM motori sono "relativamente limitate".

L'operazione di concentrazione è stata notificata alla Commissione lo scorso 22 febbraio 2011 e vede coinvolta anche la società statunitense *General Motors Company*, la quale acquista assieme alla Fiat il controllo comune dell'impresa VM Motori S.p.A.

La notizia relativa alla notifica è stata pubblicata in GUUE del 1° marzo 2011, al fine di permettere ai terzi interessati di presentare eventuali osservazioni sulla concentrazione proposta.

La procedura è prevista dall'art. 4 del regolamento sulle concentrazioni (il n. 139/2004), il quale prevede che le concentrazioni di dimensione comunitaria devono essere notificate alla Commissione prima della loro realizzazione e dopo la conclusione dell'accordo. Le concentrazioni di "dimensione comunitaria" sono operazioni di fusione, ovvero di acquisizione del controllo societario in cui le imprese coinvolte nell'operazione superano determinate soglie di fatturato.

In seguito al ricevimento della notifica, la Commissione dispone di una serie di poteri decisionali che le permettono di stabilire se la concentrazione notificata rientra nel campo di applicazione del regolamento, se è compatibile con il mercato comune, ovvero se suscita seri dubbi circa la sua compatibilità.

In virtù delle disposizioni summenzionate, nel luglio del 2009 la Commissione aveva già approvato l'acquisizione dell'impresa *Chrysler Group LLC* da parte della Fiat S.p.A.. Anche in quel caso, l'esame dell'operazione aveva evidenziato che la concentrazione non era tale da ostacolare in maniera significativa la concorrenza effettiva nello Spazio economico europeo.

REGOLAMENTO (CE) N. 139/2004 del 20 gennaio 2004 relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese.

[1] Il cielo unico europeo è un insieme di misure volte a soddisfare i fabbisogni futuri in termini di capacità e di sicurezza aerea. Le misure interessano sia il settore civile sia quello militare e riguardano la regolamentazione, l'economia, la sicurezza, l'ambiente, la tecnologia e le istituzioni. Il pacchetto "cielo unico europeo" comprende il regolamento (CE) n.549/2004 che stabilisce i principi generali per l'istituzione del cielo unico europeo e tre regolamenti tecnici relativi alla fornitura di servizi di navigazione, [all'organizzazione e all'uso](#)

dello spazio aereo, nonché all'interoperabilità della rete europea di gestione del traffico aereo.

[Torna indietro](#)

## Formazione del mediatore

### 50 ORE PER DIVENTARE MEDIATORE: DALLA TEORIA ALLA PRATICA

Maria Martello - formatrice e mediatrice di conflitti

La preparazione dei "mediatori delle controversie civili e commerciali", è di immediata rilevanza a seguito del D.Lgs. 4 marzo 2010, n. 28, che rende obbligatorio il ricorso alla mediazione in relazione ad un frastagliato novero di controversie.

Sono certa altresì che un mediatore non si improvvisa. All'arte della mediazione si giunge attraverso un percorso formativo approfondito e prolungato, improntato dall'alternanza di teoria e pratica. Lo dico da mediatore di conflitti che dopo ventenni ancora non si crede formato, lo dico da formatore che si occupa di metodologia della formazione da lungo corso.

Devo purtroppo segnalare un elemento foriero di non pochi rischi. Senza mezzi termini mi sento di dire che la preparazione richiesta oggi dalla legge ai mediatori non è esaustiva. Può solamente ritenersi idonea ad una prima informazione su un tema complesso.

Le norme attuative assoggettano il rilascio dell'abilitazione ad operare quale mediatore ai soggetti che, avendo conseguito almeno una laurea triennale o, in alternativa, essendo iscritti ad ordini o collegi professionali, seguano (art. 18, c. 2, D.M. 18/10/2010, n. 180) "un percorso formativo, di durata complessiva non inferiore a 50 ore (l'attuale offerta formativa si attesta entro questi limiti), articolato in corsi teorici e pratici, con un massimo di trenta partecipanti per corso, comprensivi di sessioni simulate partecipate dai discenti, e in una prova finale di valutazione della durata minima di quattro ore". Inoltre, prosegue disponendo che "i corsi teorici e pratici devono avere per oggetto le seguenti materie: normativa nazionale, comunitaria e internazionale in materia di mediazione e conciliazione, metodologia delle procedure facilitative e aggiudicative di negoziazione e di mediazione e relative tecniche di gestione del conflitto e di interazione comunicativa, anche con riferimento alla mediazione demandata dal giudice, efficacia e operatività delle clausole contrattuali di mediazione e conciliazione, forma, contenuto ed effetti della domanda di mediazione e dell'accordo di conciliazione, compiti e responsabilità del mediatore".

Al corso base di cinquanta ore deve poi far seguito, onde mantenere l'abilitazione, un percorso formativo di aggiornamento di diciotto ore biennali, articolato in corsi teorici e pratici comprensivi di simulazioni e di esperienze di mediazione.

La formazione è riservata ai soggetti, in qualsiasi forma costituiti, che siano stati accreditati dal Ministero della Giustizia analogamente agli organismi di formazione, ed in presenza di presupposti che definirei "a maglie altrettanto larghe". Gli organismi di mediazione sono enti pubblici o privati iscritti al registro degli organismi di mediazione istituito presso il Ministero della Giustizia; l'accreditamento è subordinato al possesso dei requisiti - è lecito affermare più formali che sostanziali - indicati dall'art. 4 del D.M. 18 ottobre 2010, n. 180.

E' facilmente rilevabile che oggi nulla si chiede agli aspiranti Enti di formazione ai fini dell'accreditamento nel merito dei modelli di mediazione scelti e testati, dell'expertise nella didattica e nella formazione.

Nulla ancora è previsto al fine di valutare la qualità dell'offerta formativa erogata. Se il livello qualitativo degli organismi di mediazione e degli enti di formazione dovesse rivelarsi non congruo, la mediazione ne risentirebbe assai negativamente, con l'effetto di vanificare le finalità di una riforma accreditata come tanto importante per l'amministrazione della giustizia. Non v'è dubbio che l'immagine che la mediazione saprà guadagnarsi, sarà determinata - ancor prima del modus operandi degli organismi di mediazione cui è riservata l'offerta di questo nuovo servizio - quello degli enti di formazione, nella qualità del cui servizio si riflette la qualità delle prestazioni dei mediatori.

Nei Paesi anglosassoni adeguati spazi sono dedicati allo studio della mediazione dei conflitti - o conflict management, che dir si voglia - nell'ambito dei corsi di laurea che preparano alle professioni legali, al management, alla formazione. In Italia si potrebbero pensare, e attuare in tempi brevi, percorsi specialistici, che dovrebbero trovare il dovuto riconoscimento nei programmi delle scuole forensi, frequentate, dopo la laurea di giurisprudenza, allo stato attuale solo da chi intende impegnarsi nella professione forense o nella magistratura. Ed inoltre, occorrerebbe avviare una sensibilizzazione allargata per creare la cultura della mediazione in modo che si generalizzi la consapevolezza che la diffusione della mediazione può rappresentare una evoluzione culturale. Mentalità oggi che deve ancora acquisirsi.

Affinché la cultura della mediazione attecchisca, generalizzandosi la fiducia nei vantaggi dischiusi dall'affrontare un contenzioso in modo costruttivo con strumenti alternativi rispetto alle vie giudiziarie, è necessario porre condizioni serie, non improvvisate o, peggio, dettate

da suggestioni contingenti. I miei studi sulla mediazione, applicata anche negli altri molteplici ambiti possibili, quello penale, sociale, familiare e scolastico, mi hanno sempre sostenuta nella ricerca di approfondimenti metodologici al fine di perfezionare il procedimento operativo con una prassi seria, innovativa e di grande efficacia.

Questo mi ha portato anche a radicarlo nella cultura italiana. Infatti non credo negli innesti solo superficiali, di logiche "importate e tradotte" da quelle straniere. Io sono fermamente convinta che nessuno debba considerarsi mai destinatario e vittima di una riforma. Bensì tutti, ciascuno a seconda della nostra responsabilità e del nostro ruolo, siamo soggetti attivi. Molto, quindi, tutti dobbiamo fare il meglio al fine di renderla significativa per noi e per la società tutta. Secondo questo stile mi impegno, nel mio piccolo, pertanto in direzione costruttiva ogniqualvolta il mio apporto è richiesto.

Confido infatti nella possibilità che possa porsi rimedio alle aree di perfettibilità di questa norma mediante ulteriori interventi normativi e regolamentari in grado di restituire alla mediazione la dignità che merita. Ciò consentirebbe ai mediatori di operare con la professionalità richieste dal servizio cui sono chiamati.

Questo costituisce un passaggio ineludibile, a meno che non si intenda fornire ad ogni mediatore, a conclusione delle cinquanta ore di corso, insieme all'attestato anche il kit dell'apprendista stregone, cosa che renderebbe superflue le mie preoccupazioni.

[Torna indietro](#)

## Sommari Dossier